
Allegato C

Questionario relativo alla procedura per le operazioni con parti correlate di SprintItaly S.p.A.

QUESTIONARIO

Dati Personali

Nome e Cognome	
Data e luogo di nascita	
Indirizzo (domicilio)	
Codice Fiscale	
Carica	

1 – Stretti familiari

Individuazione delle parti correlate di SprintItaly S.p.A. ai sensi dell'Allegato 1, punto 1, lett. (e) del Regolamento Consob n. 17221/2010 (il "Regolamento OPC")

1) **il coniuge non legalmente separato o il convivente**

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

2) **i Suoi figli**

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

3) **le persone a Suo carico**

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

4) **i figli del coniuge non legalmente separato o del Suo convivente**

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

--	--	--

5) **le persone a carico del coniuge non legalmente separato o del Suo convivente**

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

6) **Altri stretti familiari che possono influenzarLa ovvero essere da Lei influenzati nei loro rapporti con SprintItaly S.p.A.**

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

- * Nella casella “**Natura della correlazione**” le chiediamo di specificare il tipo di correlazione indicando:
- il n. **1** per il rapporto di *controllo* o *controllo congiunto*;
 - il n. **2** per il rapporto di *influenza notevole*;
 - il n. **3** per la fattispecie in cui Lei detenga, direttamente o indirettamente, in società italiane o estere, una quota significativa non inferiore al 20% dei diritti di voto.

2.B – Rapporti mediati

Individuazione delle parti correlate a SprintItaly S.p.A. ai sensi dell'Allegato 1, punto 1, lett. (f) del Regolamento OPC

Da compilare solo in caso di risposta affermativa alla domanda (1)

Esistono entità italiane o estere nelle quali i Suoi stretti familiari esercitano direttamente o indirettamente 1) il controllo⁽¹⁾ o il controllo congiunto⁽²⁾, 2) un'influenza notevole⁽³⁾, ovvero 3) entità italiane o estere delle quali i Suoi stretti familiari detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa non inferiore al 20% dei diritti di voto?

SI

NO

Se la risposta è "SI", si prega di compilare la seguente tabella:

Nome e cognome dello stretto familiare**:

Denominazione sociale dell'entità	Sede	Codice Fiscale/ Partita IVA	Natura della Correlazione*

- * Nella casella "Natura della correlazione" le chiediamo di specificare il tipo di correlazione indicando:
- il n. 1 per il rapporto di *controllo* o *controllo congiunto*;
 - il n. 2 per il rapporto di *influenza notevole*;
 - il n. 3 per la fattispecie in cui i Suoi *stretti familiari* detengano, direttamente o indirettamente, in società italiane o estere, una quota significativa non inferiore al 20% dei diritti di voto.
- ** Qualora più *stretti familiari* si trovino nella situazione di cui al punto (2.b) la preghiamo di replicare la relativa tabella per ciascun stretto familiare.

[Luogo], [data],

[Firma]

[Nome per esteso]

NOTE

Si riportano di seguito le definizioni di "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento OPC.

Nota 1 – Definizione di Controllo (Allegato 1, punto 2, del Regolamento OPC).

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Nota 2 – Definizione di controllo congiunto (Allegato 1, punto 2, del Regolamento OPC).

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

Nota 3 – Definizione di influenza notevole (Allegato 1, punto 2, del Regolamento OPC).

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.